

calce alla copia notificata del ricorso - RESISTENTE -

stessa sito in come da procura in

ed elettivamente domiciliato presso lo studio della

, rappresentato e difeso dall'Avv.

E

- RICORRENTE -

come da procura a margine del ricorso

ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in

, rappresentata e difesa dall'Avv.

TRA

nella causa civile iscritta al n. 937/07 R.G.A.C.

#### SENTENZA

ha pronunciato la seguente

dott. Ombretta Panti Giudice est.

dott. Paola De Lisi Giudice

dott. A. Criscuolo Presidente

sig. ri magistrati:

Il tribunale civile di Perugia, in sessione, in composizione dei colleghi, riunito in camera di consiglio nella persone del

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PERUGIA



791/904

1851  
MONDOGREGO U.

di mantenimento per quest'ultimo pari ad Euro 500,00 e per lei  
 obbligo in capo al di corresponsione di un assegno  
 dall'ex-coniuge, con effidamente esclusivo a lei del figlio e con  
 tali motivi la stessa chiedeva pronunziarsi la separazione  
 amici e non provvedendo adeguatamente al suo mantenimento: per  
 distinversarsi della sua famiglia, restando spesso fuori con gli  
 che il aveva ben presto cominciato a  
 nonché di vari beni mobili registrati. Lamentava poi la  
 proprietà di un locale situato nel centro storico di  
 effettivo di circa Euro 2400,00 mensili, oltre ad essere  
 proprietaria attivita anche in proprio così da raggiungere un reddito  
 maggiore di ulteriori introtti posti che egli svolgeva la  
 elettricista percependo un salario di circa 1200,00 Euro  
 fonte di reddito mentre il lavorava come  
 lavorare, motivo per cui era disoccupata e priva di qualsunque  
 dell'assistenza all'anziano nonno del marito così da non poter  
 di essersi quindi sempre dovuta occupare sia del bambino sia  
 con loro vi convivente. La ricorrente affermava  
 proprieza di alcuni familiari del marito tra cui il nonno  
 fissata in prezzo l'abtazione di  
 di 9 anni, ed esponeva poi che la dimora familiare era stata  
 aggiungendo che da tale unione era nato il figlio  
 di aver contratto matrimonio con il 19/7/97  
 con ricorso depositato in data 16/2/07  
 i deducive

#### SOLGIMENTO DEL PROCESSO

*+* Lavoro; con vittoria di spese.

che ben poteva vivere con la madre e procacciarsi un  
assegno di mantenimento solo in favore di quest'ultimo e non della  
chedendo l'affido condizionato del figlio e chiedendo disperata  
associanosì alla domanda di pronuncia della separazione,  
alcuni non più esistenti. Concludeva quindi il testamento  
beni mobili indicati ex averso erano tutti di scarso valore,  
figlio al fine di allontanarlo da essa resistente; che il  
aveva esercitato una forte influenza negativa sul  
) la complessiva somma di circa Euro 1000,00 mensili; che la  
assistenza peraltro si occupava la figlia di costui e non la  
parte dai suoi genitori ed in parte da suo nonno, della cui  
moglie dal momento che la stessa percepiva (in parte da lui, in  
aveva affatto trascurato i propri doveri di mantenimento della  
del tempo fuori, anche di sera e talvolta di notte; che egli non  
adeguatamente della casa dal momento che trascevava molta parte  
del nonno ed instabilmente umorale, senza peraltro nemmeno occuparsi  
aveva ben presto manifestato insoddisfazione per la presenza in casa  
congenito) tutto il peso economico della famiglia; che la stessa  
lui (oltretutto parzialmente disabile in quanto affetto da diabete  
offerte della opportunità di lavoro, così acciandom solo su di  
la non aveva mai voluto lavorare pur essendole state  
nei suoi confronti dalla moglie e precisando in particolare: che  
Si costituiva il  
contestando tutte le accuse mosse  
risalutabili; il tutto con vittoria delle spese processuali.  
pari ad Euro 800,00, per un totale di Euro 1300,00 mensili

anche maltrattamenti del padre verso il figlio, nessuno dei  
tutte numerose denunce presentate dalla che lamentava  
confittualità assistente tra i genitori; noltre pur in seguito  
momenti di incomprendizione verosimilmente acuti dalla  
costante del minore con il padre, pur se a volte caratterizzata da  
relazioni dei servizi sociali emerge infatti un rapporto piuttosto  
conditivo del figlio ad entrambi i genitori: dalla città  
A seguito della separazione si riteneva poi di disporre l'affido  
relazioni degli assistenti sociali in atti.

condotte di particolare gravità a carico della  
essendo del resto stata ammessa prove sul punto né emergendo  
doveva nascenti dal matrimonio allegate dalla ricorrente, non  
quelle gravi condotte di distinzione e di insicurezza del

elemento strutturale ha infatti evidenziato in capo al  
fondata la domanda di addetto proposita dalla : nessuna  
convivenza cessata peraltro già da tempo, mentre non risulta  
in merito all'intollerabilità della convivenza tra di loro,  
La domanda di separazione è fondata concordando entrambe le parti

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

all'art. 190 c.p.c..

per la decisione concessando alla parte i termini di cui  
all'udienza del 3/10/12, il Giudice rimetteva la causa al Collegio  
depositati documenti ed assunte prove testimoniali. Infine,  
al Giudice per il proseguo dove, in sede strutturata, venivano  
provvedimenti temporanei ed urgenti, dopodiché assognava la causa  
con ordinanza in data 24/7/07 il Presidente del Tribunale dava i

La ricorrenza ed il fìglio potranno restare nella casa  
 ove attualmente si trovano: ciò infatti corrisponde all'interrasse  
 del minore che ivi ha sempre vissuto e dove - per quanto  
 emerge, anche in questo caso, dalla relazione degli assistenti  
 sociali in atti - vuole rimanere; dovranno pertanto in queste  
 parti confermarsi i precedenti provvedimenti (da ultimo,  
 l'ordinanza del Giudice struttore in data 8/9/08) con cui la casa  
 di vita era stata già assoggettata alla moglie, quale  
 genitore collocatore del figlio minore. Ne conseguue che detta  
 abitazione resterà assoggettata a quest'ultima sino al raggiungimento  
 dell'età maggiore entro la quale ragazzo, fermo restando che la  
 stanzia non a lei riservate (come da precedenti provvedimenti di  
 questo Tribunale: cfr. documenti di cui al sottoscritto "F" di  
 parte restandente). Tale libero accesso comunque dovra  
 auspicabilmente essere esercitato compatibilmente con il rispetto  
 della privacy della ricorrenza e del figlio e cioè per ragioni di  
 effettiva necessità (mantenzone e controllo dell'immobile,  
 apprensione di oggetti che vi si trovino, etc.) o magari per far  
 visita al minore ciò naturalmente al fine di attenuare al  
 massimo, nel preciso interesse del minore, i contrasti esistenti

mancata erogazione in suo favore del trattamento di fine rapporto  
 ha documentato il suo avvenuto licenziameto e la  
 Quanto alle richieste di carattere economico si osserva che il  
 due, sempre con gli orari tra loro concordati.  
 padre e figlio - nonché un fine-settimana (sabato e domenica) ogni  
 la settimana - nei giorni e per il numero di ore concordate tra  
 vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi durante  
 alie visite. In particolare si ritiene che il  
 possa  
 contrasto, si reputa opportuno porre alcune disposizioni in merito  
 genitori ed al fine di ridurre ogni possibile occasione di  
 resistente ma, tenuto conto della conflittualità esistente tra i  
 ritiene di poter accogliere in buona parte la richiesta del  
 parte ricorrente abbia posto specifiche obietzioni in merito: si  
 ormai sedicenne, la regolamentazione del loro rapporti, senza che  
 abbia richiesto di lasciare al libero accordi tra padre e figlio,  
 venendo ora ai diritti di visita si rileva come il  
 negativi a carico del medesimo.  
 stessa potrebbe comporre, sotto il profilo psicologico, effetti  
 un'improvvisa interruzione della convivenza del ragazzo con la  
 rappresenta per lui il principale punto di riferimento sicche  
 madre la quale - al di là delle vicende relative a tale immobile -  
 cui sopra, con il padre: il ragazzo ha sempre convissuto con la  
 ad ottenere la collocazione del figlio . . . neanche abitazione di  
 Non può invece accogliersi la richiesta di parte convenuta voluta  
 loro abitazione.  
 tra i parenti del ospitata nella

(docc. n. 54 e 75 del fascicolo di parte resistente): è altresì pacifico che il medesimo è affetto da una forma di diabete congenito che comporta a suo carico un'invalidità al 50%: ne consegue che il repertimento di altra occupazione non è certo per lui agevole anche in ragione del più limitato ambito di profilo professionale cui il medesimo, tant'è le proprie problematiche di salute, può accedere.

Di contro nessuna limitazione risulta a carico della stessa non presenta particolari problematiche di salute, men che meno invalidanti ma, nonostante ciò, ella non risulta essere mai seriamente attivata per la ricerca di un lavoro: al di là, infatti, della sua ricchezza al collaudo (che difficilmente offre particolari soluzioni) la ricorrente non risulta aver contattato alcun possibile datore di lavoro o inviato richiesta di disponibilità per questa o quella attività lavorativa.

Non solo: in sede di trattuttoria è stata sentita la testa di parte in passato offerto alla un lavoro all'interno dell'aziendale senza che quest'ultima avesse mai proprio bar sino a residente la quale ha ricordato di avere più volte accettato tali proposte: circostanza, questa, rimasta peraltro inconosciuta.

Inoltre l'inerzia della ricchezza di un lavoro appare tanto più iniquificata tenuto conto che, ormai da anni, il figlio non è più un bambino nel primo anni della vita che necessita di più costanti attenzioni durante tutto l'arco della

misura di Euro 350,00; il padre dovrà poi rimborsare alla madre il  
di mantenimento già previsto in favore del figlio nella  
economica di un ragazzo che ha ormai 16 anni - fissa l'assegno  
Si reputa poi opportuno - tenuto conto delle aumentate esigenze  
tranne che un guadagno) ed è costretto a vivere altrove.  
utilizzarla lui stesso (ne i suoi parenti possono affidarla  
il quale oltre tutto, proprio per questo, non può  
essendo ospitata gratuitamente nella casa dei familiari del  
medesima non è tenuta a pagare alcun affitto per l'abitazione,  
si fonda anche sulla rilevanza circostanza per cui la  
Si osserva inoltre che la riduzione del contributo in favore della  
che siamo.

per ripetere attività lavorativa, fissa, stagionali o salutare  
del figlio e che necessiterà in ogni caso di qualche tempo  
che la stessa comunque si occupa in misura largamente prevalente  
assistenza nel suo confronto da parte del marito, tenuto conto  
ricorente curerà di procacciarsi, rappresenta una equa forma di  
lavoro la predetta somma, aggiunta al, eventualmente guadagno che la  
100,00 mensili: tenuto infatti conto della sua totale abilità al  
dei, assegno disposto in favore della sino ad Euro  
ha perso il lavoro - comporanno quanto meno una riduzione  
peggioreamento delle condizioni economiche del  
tali considerazioni - valutare unitamente al provato  
mantenimento del figlio, oltre che di sé stessa.  
Occasionali lavorative idonee a contribuire anch'ella al  
giornata, sicché nulla impedisca alla ricorrente di cercare



- richiesta la domanda di addetto proposta dalla ricorrente;
  - disporne l'affido condotto del figlio;
  - con collocazione del medesimo presso la madre nell'abitazione stata in
- e
- pronunzia la separazione tra

provvede:

Il tribunale di Perugia, in persona della d.ssa O. Panti, così

p.Q.M.

integramente tra le parti le spese processuali.  
naturale del presente giudizio, si reputa egualmente comprensibile  
stante la soccombenza in gran parte reciproca e tenuta conto della  
dipendenza.

letterista, anche al di fuori di un rapporto di lavoro  
poco, continua comunque attualmente ad espletare servizi come  
diverse somme nelle, intrecciate del figlio, pur magari guadagnando  
verso simile che il medesimo, che del resto a tutt'oggi versa  
aveva impedito di svolgere l'attività di letterista) - è  
(persona giovane e la cui invalidità, anche in passato, non gli

al di là della residua capacità lavorativa del  
può anche essere espletata saltuariamente in via autonoma sicché -  
letterista che svolgeva in precedenza, attivita che notoriamente  
è in grado tecnicamente di svolgere l'attività di  
valle la pena di puntualizzare che, benché licenziatosi, il  
previamente concordate (ad eccezione di quelle urgenti).

508 delle spese straordinarie necessarie al ragazzo ove

EXCELENTE RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA

**disponibile in Città di Perugia**

**= 9 APR 2014**

**(dr. A. Criscuolo)**

**Il Presidente**

**Beppe Schitteri / ministro**

**dai Giudice II**

**IL FUNZIONARIO GUIDIZZATO**  
Ditta Giudicata dalla Massalanza

**(d.ssa O. Piantini)**

**Il Giudice rel.**

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 20/1/14.

- spese integratamente compensate tra le parti.

Euro 100,00 rivalutabili in base all'indice ISTAT;

favore della di un assegno di mantenimento pari ad

- disporne, sempre a carico del versamento in

urgenza;

della spese straordinarie previamente concordate e di quelle

350,00 rivalutabili in base all'indice ISTAT, oltre al 50%

un assegno di mantenimento del figlio nella misura di Euro

- pone a carico del obbligo di versamento di

figlio;

secondo le modalità e con gli orari concordati tra padre e

settimana (sabato e domenica) ogni due, in entrambi i casi

per due pomeriggi durante la settimana e per un fine-

- disporne che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio